



C o m u n e d i O l i v a d i
Provincia di Catanzaro

Via Roma, 2 ☎ 0967-633077 - Fax 0967955942

P.I. Comune 00362830796 C.F. 85000330796

www.comune.olivadi.cz.it – pec: comune.olivadi@asmepec.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Data 29/01/2024 Atto n. 08

Oggetto: Approvazione schema convenzione stipulata dal Comune di Olivadi con il Comune di Palermiti ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e art.17 del CCNL 21.05.2018, per l'utilizzo in forma associata del dipendente comunale a tempo indeterminato part time dott. Vincenzo Passarelli – con estensione dell'orario di lavoro da 18 a 36 ore settimanali.

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di GENNAIO alle ore 09.45 presso la sede comunale con l'assistenza del segretario comunale Dr. Mario Guarnaccia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e così composta:

	Presente
1- MALTA NICOLA – SINDACO	si
2- ANNA MARIA LO TARTARO – ASSESSORE- VICE SINDACO	si
3- TIZIANA NICASTRO	no

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi Atteso: - che il dr. Vincenzo Passarelli presta servizio presso il Comune di Olivadi con contratto a tempo indeterminato e parziale;

Vista la nota prot. n. 3809 del 29.12.2023 trasmessa dal Comune di Palermiti, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4081 del 29/12/2023 con cui il Sindaco del Comune di Palermiti ha chiesto al Sindaco del Comune di Olivadi la richiesta della disponibilità per l'utilizzo a tempo parziale per 18 ore settimanali del Dott. Vincenzo Passarelli, dipendente a tempo indeterminato e parziale del Comune di Olivadi, nella forma di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 17 comma 6 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2022;

Visto l'art.1 comma 124 della L. 145/2018 con cui il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.Lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali "... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione".

Richiamato l'art. 17 comma 6 del CCNL del 21.05.2018 il quale prevede che nell'ipotesi di conferimento di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 21.01.2004, la retribuzione di posizione e di risultato sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: "l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico"; "l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla

ridotta prestazione lavorativa"; al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono, altresì, corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

Ritenuto che la stipulazione della proposta convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004 costituisca lo strumento giuridico più idoneo a disciplinare diritti ed obblighi reciproci dei soggetti interessati;

Valutata pertanto la richiesta del Comune di Palermiti meritevole di accoglimento, anche in ossequio al principio di leale collaborazione tra Pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che la struttura amministrativa di questo Comune ha necessità di garantire la continuità e le numerose incombenze del servizio presso cui è incardinato il dr. Vincenzo Passarelli sicché si rende necessario operare, limitatamente alla durata della convenzione per l'utilizzo dello stesso, l'estensione dell'orario di lavoro del suddetto dipendente da part time a 18 ore settimanali a part time a 36 ore settimanali;

Rilevata la disponibilità manifestata dal dipendente dott. Vincenzo Passarelli ad estendere il proprio orario di lavoro settimanale da 18 a 36 ore per il periodo di durata della convenzione suddetta;

Evidenziato che l'estensione dell'orario di lavoro della dipendente è sospensivamente condizionata alla stipula della suddetta convenzione con il Comune di Palermiti ed avrà efficacia sino al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;

Dato atto che in esecuzione del presente atto non viene a determinarsi alcun incremento di spesa per il Comune di Olivadi, in quanto:

- l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente conseguente alla presente deliberazione non avrà effetto se non per la durata della convenzione con il Comune di Palermiti;

- ogni spesa prevista dalla convenzione per l'utilizzo della dipendente sarà a totale carico del Comune di Palermiti il quale provvederà a rimborsare al Comune di Olivadi qualsiasi emolumento dovuto al dipendente interessato in virtù del servizio espletato presso il Comune di Palermiti;

Preso atto dell'orientamento espresso da numerose deliberazioni della Corte dei Conti (ex multiis Corte dei Conti Piemonte n. 57/2011/PAR del 26 maggio 2011, Corte dei Conti Toscana n. 198/20 II/P AR del 13 settembre 20 II, Corte dei Conti Campania n. 496/20 II del 20 dicembre 20 II), secondo il quale il semplice incremento orario, che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non va considerato quale nuova assunzione;

Ritenuto pertanto, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato che l'estensione dell'orario di lavoro da 18 a 36 ore settimanali, peraltro per un periodo limitato alla durata della convenzione, non può essere assimilato ad una nuova assunzione per il Comune;

Visto l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo in forma associata con il Comune di Palermiti del dipendente comunale dott. Vincenzo Passarelli;

Visti i Contratti Collettivi del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e, in particolare, l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, il quale prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti: – gli articoli 7, comma 6, e 53, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- il D.Lgs n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 48, e 107, e successive modifiche ed integrazioni;

- il CCNL del personale del comparto Regioni e autonomie locali;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. Di accogliere la richiesta del Comune di Palermiti di cui alla nota in narrativa richiamata con cui, si richiede al Comune di Olivadi di autorizzare il dr. Vincenzo Passarelli dipendente a tempo indeterminato e parziale del Comune di Olivadi a prestare servizio presso il Comune di Palermiti, per n. 18 ore settimanali e per il periodo gennaio 2024 dicembre 2024, secondo modalità da indicate nell'allegata convenzione da sottoscrivere ai sensi dell' art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e art.17 del CCNL 21.05.2018;

2. Di estendere l'orario di lavoro settimanale del dipendente dott. Vincenzo Passarelli Funzionario ex cat. D, da part time a 18 ore settimanali a part time a 36 ore settimanali e contestualmente di sottoscrivere apposita convenzione

con il Comune di Palermiti, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e art.17 del CCNL 21.05.2018, per il periodo di durata della convenzione medesima;

3. Di dare atto che l'estensione dell'orario di lavoro del dipendente in oggetto è sospensivamente condizionata alla stipula della suddetta convenzione con il Comune di Palermiti ed avrà efficacia sino al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;

4. Di approvare l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo in forma associata con il Comune di Palermiti del dipendente comunale Dott. Vincenzo Passarelli ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e art.17 del CCNL 21.05.2018;

5. Di dare atto che la sottoscrizione della suddetta convenzione non determina per il Comune di Olivadi alcun incremento della spesa di personale, né altro esborso di qualsiasi genere;

6. Conferire mandato al Segretario Comunale, a sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Palermiti, secondo l'approvato schema, compreso le comunicazioni previste per legge agli organi competenti.

7. Autorizzare, a tal uopo, il dipendente Vincenzo Passarelli a prestare servizio presso il Comune di Palermiti, con la tempistica e le modalità riportate nell'allegato schema di convenzione, che si approva con la presente;

8. Disporre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza, al Segretario Generale, al Comune di Palermiti ed al dipendente interessato;

9. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

CONVENZIONE TRA COMUNE DI OLIVADI CON IL COMUNE DI PALERMITI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 E ART.17 DEL CCNL 21.05.2018, PER L'UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA DEL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO DETERMINATO PART TIME DOTT. VINCENZO PASSARELLI PER IL PERIODO GENNAIO 2024 DICEMBRE 2024 AL 31/12/2024 – CON ESTENSIONE DELL' ORARIO DI LAVORO DA 18 A 36 ORE SETTIMANALI.

Vista la nota prot. n. 3809 del 29.12.2023 trasmessa dal Comune di Palermiti, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4081 del 29/12/2023 con cui il Sindaco del Comune di Palermiti ha chiesto al Sindaco del Comune di Olivadi la richiesta della disponibilità per l'utilizzo a tempo parziale per 18 ore settimanali del Dott. Vincenzo Passarelli, dipendente a tempo indeterminato e parziale del Comune di Olivadi, nella forma di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 17 comma 6 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, per il periodo gennaio 2024 dicembre 2024;

Visto l'art.1 comma 124 della L. 145/2018 con cui il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.Lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali "... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione".

Richiamato l'art. 17 comma 6 del CCNL del 21.05.2018 il quale prevede che nell'ipotesi di conferimento di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 21.01.2004, la retribuzione di posizione e di risultato sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: "l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico"; "l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa"; al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono, altresì, corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

Ritenuto che la stipulazione della proposta convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004 costituisca lo strumento giuridico più idoneo a disciplinare diritti ed obblighi reciproci dei soggetti interessati;

Vista la delibera della G.C. n°... del.....;

Vista la delibera della G.C. n°... del

Tra il Comune di Olivadi rappresentata dal Segretario Comunale del Comune di Olivadi ed il Comune di Palermiti rappresentato dal Segretario Comunale di Palermiti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 OGGETTO

I Comuni di Olivadi e Palermiti utilizzano il dipendente comunale del Comune di Olivadi a tempo indeterminato 18 ore settimanali ciascuno.

ART. 2 – DURATA

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di anni uno;

La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento, per mutuo consenso formalmente espresso dagli Enti o per recesso unilaterale di un solo Ente. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal mese successivo.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza del Dipendente, presso il Comune di Olivadi e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il l'Ente di appartenenza.

In caso di scioglimento della convezione il dr. Passarelli presterà servizio a 18 ore presso il Comune di Olivadi.

ART. 4 – SEDE DI SERVIZIO

La sede del servizio sono il Comune di Olivadi ed il Comune di Palermiti.

ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Ogni Ente corrisponderà la retribuzione mensile al dr. Vincenzo Passarelli per l'orario di servizio presso ciascuno prestato.

I Comuni potranno, altresì, attribuire al dipendente l'incarico di titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 109, c. 2, del TUEL e del CCNL 31.03.1999.

ART. 6 – REGISTRAZIONE La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

Il Segretario Comunale del Comune di Olivadi
Dr. Mario Guarnaccia

Il Segretario del Comune di Palermi
Dr.ssa Maria Rosa Chiarella

COMUNE DI OLIVADI
Provincia di Catanzaro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(Art. 49 e 151 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si esprime ,ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della spesa , la permanenza degli equilibri di bilancio nonché l'imputazione della spesa sul cap. del bilancio del corrente esercizio.

Olivadi, 29.01.2024

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Vincenzo Passarelli**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Mario Guarnaccia

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

IL SINDACO

Nicola Malta

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 certifico che, copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li 29.01.2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Mario Guarnaccia

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale è divenuta **ESECUTIVA** :

- dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000;
- dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente viene inviata ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Mario Guarnaccia

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993